

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO

Settore Procedure Concorsuali

Il Giudice, dott.ssa Chiara Di Credico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura n. 4-1/2022 rg. PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCII) promossa da:

MERCURIO VINCENZO, nato a Catanzaro il 07.07.1959 (C.F. MRCVCN59L07C352L) ed ivi residente in Via Eraclea n. 40.

Con atto depositato in data 20/9/2022 il ricorrente, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCII e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti.

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento OCC Centro di Ricerca Autonomie Territoriali Europee, Prof. Avv. Andrea Lollo, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

In data 14/12/22 e in data 19/12/22 sia il Gestore che il difensore del ricorrente hanno depositato integrazioni alla proposta di piano, evidenziando la sussistenza di un debito ulteriore rispetto a quanto rappresentato negli atti originariamente depositati;

con provvedimento dell'8/2/2023 è stata richiesta integrazione della relazione del Gestore; successivamente al deposito delle richieste integrazioni è stato emesso decreto con il quale state date le disposizioni di cui all'art. 70 CCII e fissata udienza per sentire le parti;

L'OCC, con nota depositata in data 29/6/2023, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCII.

All'udienza del 12/7/2023 il ricorrente e il professionista incaricato hanno ribadito la richiesta di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti, come modificato nel corso della procedura e aggiornato in seguito alla comunicazione della cessione del credito da alla cessionaria.

A fronte di un'esposizione debitoria di € 296.849,05, il piano proposto, della durata complessiva di 72 mensilità (con rate mensili di € 426,00), prevede:

- il pagamento integrale della prededuzione (€ 7.200,00) e dei creditori privilegiati (€ 4.955,64);
- il pagamento dei creditori chirografari per un ammontare complessivo di € 18.512,66,
 corrispondente a circa il 15% del debito complessivo di tali creditori (pari a € 123.304,16
 secondo quanto indicato dal difensore del ricorrente con nota depositata in data 13.7.23).

Più precisamente si prevede che nei primi 17 mesi vengano pagati i crediti prededucibili; nei successivi 12 mesi si prevede il pagamento dei creditori privilegiati; da ultimo e per 43 mensilità verranno pagati i creditori chirografari, falcidiati, come sopra indicato.

Il debito nei confronti del scaturito dalla stipula del contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione del ricorrente, resterà fuori da piano, e verrà pagato secondo le scadenze previste dal contratto, prevedendo altresì l'allungamento di un anno del piano di ammortamento. In parte qua la proposta di ristrutturazione dei debiti avanzata dal consumatore ha recepito quanto dedotto dal nelle osservazioni presentate al Gestore. L'art. 67 co. 5 CCII dispone che nella proposta di ristrutturazione "è possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data". Facendo applicazione di tale disposizione nel caso di specie, consegue che, come proposto dal debitore istante (moroso nel pagamento di 3 rate semestrali), il medesimo corrisponderà all mrtro sei mesi dall'omologa del piano una rata (semestrale), mentre le ulteriori due rate scadute saranno onorate mediante l'allungamento di un anno del piano di ammortamento del mutuo; tutte le altre rate saranno pagate alla scadenza convenuta.

La proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative *ex* art. 69, I comma, CCI, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano – così come modificato all'esito dell'integrazione del contraddittorio – deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone il ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

Quanto alle osservazioni presentate dal creditore chirografario la quale ha ritenuto non conveniente il pagamento offerto dal debitore, sia con riferimento alla percentuale proposta (il 15% del debito, con falcidia dunque dell'85%) sia con riferimento alle tempistiche, si osserva quanto segue. L'art. 70, comma 9, CCII prevede che "quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria".

Pertanto, compiendo il giudizio di c.d. *cram down*, deve osservarsi che, rispetto al credito dell'opponente, che come detto è creditrice chirografaria, nell'alternativa liquidatoria la stessa non potrebbe ricevere più di quanto oggi proposto dal ricorrente, atteso che con il ricavato della liquidazione dell'immobile di proprietà di MERCURIO sarebbe soddisfatto in via prioritaria il creditore ipotecario e, anche ove residuassero delle somme all'esito del pagamento del creditore ipotecario, queste dovrebbero comunque essere destinate al previo soddisfacimento dei creditori privilegiati, mentre le somme, rivenienti dalla pensione del debitore, verosimilmente sarebbero integralmente lasciate allo stesso per il sostentamento della propria famiglia, dato che la pensione percepita dal debitore rappresenta l'unica fonte di reddito della famiglia, composta oltre che dal ricorrente, dalla coniuge e da due figli a carico del medesimo. In conclusione, dunque, deve ritenersi che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Ricorrono pertanto i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCII.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCII;

P.Q.M.

Il Giudice pronunciando in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII:

OMOLOGA il piano del consumatore proposto da **MERCURIO VINCENZO**, nato a Catanzaro il 07.07.1959 (C.F. MRCVCN59L07C352L) ed ivi residente in Via Eraclea n. 40, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, come integrata e depositata in data 13.07.2023;

DISPONE:

- a. che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
- b. che siano sospese, fino a completamento del piano di ristrutturazione omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;
- c. che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 CCII;
- d. che eventuali somme trattenute dal datore di lavoro/ente erogatore di prestazioni previdenziali dovranno essere versate al professionista delegato per l'attuazione del piano;
- e. il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;
- f. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottopoliendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti sentito il debitore una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso, a tale riguardo si precisa che le somme destinate al pagamento dell'OCC -secondo le previsioni del pianosaranno via via accantonate fino a che il giudice delegato non ne autorizzerà il pagamento;
- g. l'attribuzione all'OCC del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio/pensione e di pagamento dei debiti, come

derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 CCII;

h. che la presente sentenza di omologa sia pubblicata, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, omessi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati dal piano e quelli inerenti i debitori di carattere sensibile o comunque non necessari, nonché entro lo stesso termine comunicata a tutti i creditori;

DICHIARA chiusa la presente procedura.

Catanzaro, 4.9.2023

IL GIUDICE

Chiara Di Credico